

# **PARTECIPAZIONI ITALIANE S.P.A.**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

### **INTERNAL DEALING**

*(Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 152 sexies e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2006

## INDICE

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| <b>ART. 1</b>     | <b>PREMESSA</b>  | <b>3</b>  |
| <b>ART. 2</b>     | <b>AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE: I “SOGGETTI RILEVANTI” E LE “PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI”</b> | <b>4</b>  |
| <b>ART. 3</b>     | <b>OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>   | <b>6</b>  |
| <b>ART. 4</b>     | <b>MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>   | <b>8</b>  |
| <b>ART. 5</b>     | <b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALL’EMITTENTE, ALLA CONSOB ED AL MERCATO</b>   | <b>11</b> |
| <b>ART. 6</b>     | <b>SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI</b>   | <b>12</b> |
| <b>ART. 7</b>     | <b>PERIODI DI BLOCCO</b>   | <b>12</b> |
| <b>ART. 8</b>     | <b>SANZIONI</b>  | <b>13</b> |
| <b>ART. 9</b>     | <b>AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI</b>  | <b>13</b> |
| <b>ART. 10</b>    | <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>   | <b>14</b> |
| <b>ART. 11</b>    | <b>ENTRATA IN VIGORE</b>   | <b>14</b> |
| <b>ALLEGATO A</b> | <b>DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI</b>   | <b>15</b> |
| <b>ALLEGATO B</b> | <b>SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152 OCTIES, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI</b>                                  | <b>16</b> |

## **ART. 1 - PREMESSA**

1.1 In attuazione delle previsioni di cui all'art. 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), nonché degli artt. 152 *sexies*, 152 *septies* e 152 *octies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), modificati a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva in tema di “*Market Abuse*” con la legge comunitaria n. 62/2005, il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane S.p.A. (“**Partecipazioni Italiane**” o “**PIT**” o “**Emittente**”) ha approvato il seguente Codice di Comportamento (il “**Codice**”), diretto a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti di PIT medesima e del Mercato.

Il Codice, disciplina, con efficacia cogente, i flussi informativi sulle operazioni finanziarie che sono poste in essere da soggetti che, per l’incarico ricoperto o per i rapporti intrattenuti con la società Partecipazioni Italiane, sono definiti dalla richiamata normativa “Soggetti Rilevanti”.

La finalità del presente Codice, dunque, è quella di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al Mercato sui comportamenti tenuti dai “Soggetti Rilevanti” come di seguito definiti e di prevenire gli abusi di informazioni privilegiate, riguardanti PIT ed il gruppo ad essa facente capo (il “**Gruppo**”), a cui questi ultimi hanno accesso.

La disciplina contenuta nel presente Codice sostituisce la precedente adottata con decorrenza dal 1° gennaio 2003, che recepiva le disposizioni contenute dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni.

**ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE: I “SOGGETTI RILEVANTI” E LE “PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI”**

2.1 Ai sensi e per gli effetti del Codice, per “Soggetti Rilevanti” devono intendersi:

- i) gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori Generali ed il Segretario del Consiglio della Società;
- ii) i membri dell’organismo di controllo interno ex D.Lgs. 231/2001, qualora non rientranti nel precedente punto i);
- iii) gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori Generali delle principali società controllate;
- iv) ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell’incarico ricoperto in PIT o nelle sue principali controllate, a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Emittente e del Gruppo;
- v) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
- vi) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di PIT, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’Emittente.

2.2 Per l’identificazione dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente comma 2.1, lettera vi) si tiene conto:

- delle azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;
- delle azioni di cui un soggetto non è titolare, ma rispetto alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto;
- delle azioni di cui sono titolari le, o su cui spetta il diritto di voto a, interposte persone, fiduciari e società controllate.

Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.

2.3 Devono intendersi, altresì, per “Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”:

- i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera i);
- iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera i);
- v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera i).

2.4 Ai sensi dell’art. 152 *octies* del Regolamento Emittenti, ciascun Soggetto Rilevante deve informare le Persone ad esso strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli

obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del TUF come specificati nel presente Codice.

Ciascun Soggetto Rilevante, mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo di Accettazione (Allegato A), accetta le previsioni del presente Codice e si impegna a rispettarle.

### **ART. 3 – OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

3.1 I Soggetti Rilevanti – individuati ai sensi del precedente art. 2, comma 2.1 – sono tenuti a comunicare, con le modalità previste al successivo art. 4, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto azioni emesse dall'Emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona, di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine di ciascun anno<sup>1</sup> (le “Operazioni”).

Ai fini del calcolo dell'importo delle operazioni rilevanti ai fini della segnalazione, si sommano le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

3.2 Per strumenti finanziari collegati alle azioni si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

---

<sup>1</sup> La soglia di 5.000,00 Euro è calcolata nell'ambito di un anno solare. Per il 2006, la soglia è calcolata con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° aprile 2006 fino al 31 dicembre 2006, compreso (*cf.* Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006).

- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3 del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dall'Emittente e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere a) e d) ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'Emittente (ivi incluse le azioni quotate in un mercato diverso dai mercati regolamentati italiani), quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) e d) collegate alle azioni medesime.

A tale riguardo, si precisa che per società controllate dall'Emittente devono intendersi sia le società controllate direttamente che quelle controllate indirettamente per le quali si realizza la condizione di "rilevanza" indicata nella presente lettera f). Tale condizione, per le società controllate direttamente, cioè esclusivamente attraverso una partecipazione diretta dell'Emittente, si realizza quando il valore contabile della partecipazione detenuta da PIT, come risulta dall'ultimo bilancio civilistico approvato, sia superiore al cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'Emittente risultante nel medesimo bilancio.

### 3.3 Non formano oggetto di comunicazione, ai sensi del presente Codice:

- a) le operazioni comprese quelle di permuta<sup>2</sup> il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000,00 Euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso Emittente e da società da esso controllate;
- d) le operazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità. Sono altresì escluse le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis del TUF. Per contro, formano invece oggetto di comunicazione le vendite di azioni rinvenienti dall'esercizio dei suddetti diritti o dall'assegnazione gratuita<sup>3</sup>.

#### **ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

4.1 I Soggetti Rilevanti, individuati nel precedente art. 2, comma 2.1, lettere i), ii), iii), iv) e v) del Codice, devono comunicare alla Consob e a PIT, nella persona del Responsabile (come di seguito definito), le Operazioni compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Si precisa al riguardo che il termine di cinque giorni per la comunicazione alla Consob e all'Emittente si calcola escludendo il giorno dell'operazione<sup>4</sup>.

La comunicazione a PIT avviene secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.

4.2 PIT, a sua volta provvederà ad informare il mercato delle comunicazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, e ciò anche là dove le informazioni siano state ricevute prima

---

<sup>2</sup> In tale ultimo caso, andrà considerato come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta.

<sup>3</sup> Cfr. Paragrafo 141 della Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

della scadenza del termine di cui al precedente comma 4.1<sup>5</sup>. La comunicazione al pubblico avviene secondo le modalità di cui all'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, e dunque mediante invio di un comunicato:

- a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- b) ad almeno due agenzie di stampa;
- c) alla Consob.

4.3 I Soggetti Rilevanti, menzionati al precedente comma 4.1, inoltre, possono conferire all'Emittente delega ad effettuare le predette comunicazioni alla Consob entro i termini indicati in precedenza. In tal caso, pertanto, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare le Operazioni a PIT entro e non oltre il terzo giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, con le modalità indicate al successivo art. 5.

4.4 I Soggetti Rilevanti indicati all'art. 2, comma 2.1, lettera vi) del Codice (*“chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di PIT, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente”*) devono comunicare alla Consob e pubblicare le informazioni concernenti le Operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. La comunicazione al pubblico deve essere effettuata secondo le modalità di cui al precedente comma 4.2, lettere a) e b).

4.5 La comunicazione al pubblico indicata al comma 4.4 può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti ivi richiamati, da PIT, a condizione che i medesimi Soggetti Rilevanti, previo accordo, inviino le informazioni

---

<sup>4</sup> Cfr. Paragrafo 143 della Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

<sup>5</sup> Cfr. Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

concernenti le Operazioni compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate all'Emittente, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. In tal caso PIT pubblicherà le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti Rilevanti. La comunicazione al pubblico deve essere effettuata secondo le modalità di cui al precedente comma 4.2, lettere a), b) e c).

- 4.6 I Soggetti Rilevanti, individuati al precedente comma 4.4, possono conferire all'Emittente delega ad adempiere, per loro conto, all'obbligo di comunicazione alla Consob delle Operazioni ai sensi del comma 4.4. In tal caso, pertanto, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare le Operazioni a PIT entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione, con le modalità indicate al successivo art. 5, al fine di consentire a PIT l'adempimento tempestivo dell'obbligo di comunicazione.
- 4.7 Le comunicazioni alla Consob effettuate dall'Emittente, come indicato ai commi 4.3 e 4.6 del Codice, per conto dei Soggetti Rilevanti, si ritengono automaticamente assolte se la pubblicazione è effettuata tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalla società di gestione dei mercati entro i termini stabiliti nei commi 4.1 e 4.4 del Codice<sup>6</sup>.
- 4.8 Le comunicazioni concernenti le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ad essi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti riportato in calce al Codice *sub* Allegato B.

---

<sup>6</sup> (A tale riguardo, si veda il Paragrafo 143 della Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006).

**ART. 5 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALL’EMITTENTE,  
ALLA CONSOB ED AL MERCATO**

5.1 La comunicazione delle Operazioni al Mercato, a PIT, alla Consob, ai sensi del precedente art. 4, è effettuata avvalendosi dell’Allegato B al presente Codice.

5.2 L’Allegato B, debitamente compilato e sottoscritto, è utilizzato:

- a) dai Soggetti Rilevanti per la comunicazione all’Emittente, ove richiesto dal presente Codice in conformità al Regolamento Emittenti o là dove concordato tra il Soggetto Rilevante e l’Emittente;
- b) dai Soggetti Rilevanti o dall’Emittente per la comunicazione alla Consob, ove concordato tra il Soggetto Rilevante e l’Emittente;
- c) dall’Emittente e dai Soggetti Rilevanti per la comunicazione al pubblico.

5.3 La trasmissione all’Emittente dell’Allegato B, deve essere effettuata:

- mediante consegna “*brevi manu*”, da effettuarsi presso l’unità Affari Legali e Societari di PIT all’indirizzo: Via Chiaravalle n. 2 – 20121 Milano;
- a mezzo fax al n. 02.58323091;
- tramite inoltro all’indirizzo e-mail: [segreteria@p-ita.it](mailto:segreteria@p-ita.it).

L’Allegato B in formato elettronico è reperibile nel sito internet [www.p-ita.it](http://www.p-ita.it).

5.4 Le comunicazioni alla Consob di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 5.2, sono effettuate mediante trasmissione dell’Allegato B al numero di fax 06.84.77.612 ovvero all’indirizzo e-mail [INTERNALDEALING@CONSOB.IT](mailto:INTERNALDEALING@CONSOB.IT) o tramite le ulteriori modalità che dovessero essere successivamente stabilite dalla Consob.

5.5 Le comunicazioni al pubblico di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 5.2, sono effettuate tramite l’invio dell’Allegato B alle agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di

trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

**ART. 6 – SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI**

6.1 Il responsabile della attuazione del Codice (di seguito per brevità il “**Responsabile**”) - il responsabile della funzione Affari Legali e Societari dell’Emittente - provvede al ricevimento, alla gestione, alla diffusione al mercato nonché, se del caso, alla trasmissione alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti.

In particolare il Responsabile:

- riceve, nei termini sopra indicati, le informazioni provenienti dai Soggetti Rilevanti relative alle Operazioni che devono essere comunicate;
- informa il pubblico – avvalendosi del sistema di collegamento con la Borsa Italiana S.p.A. “NIS” (Network Information System) – dell’effettuazione di tali Operazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

Al Responsabile è inoltre demandato il compito di curare l’archiviazione e l’ordinata tenuta della documentazione ricevuta nell’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ai sensi del presente Codice.

6.2 Tutte le informazioni da comunicare al Responsabile, ai sensi del precedente art. 6.1, si considerano valide se effettuate, previo avviso telefonico al numero 02.58328609, secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.3.

**ART. 7 – PERIODI DI BLOCCO**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione può prevedere, il divieto o la limitazione in determinati periodi di tempo, a tutti o ad alcuni dei

Soggetti Rilevanti, di effettuare tutte o alcune delle operazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente Codice.

#### **ART. 8 – SANZIONI**

8.1 La violazione delle norme del Codice da parte di Soggetti Rilevanti che intrattengono con PIT o con altre società del Gruppo un rapporto di lavoro dipendente o comunque ad esso assimilabile potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni che questa ha subito.

8.2 La violazione delle norme del Codice da parte di Soggetti Rilevanti che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con PIT o con altre società del Gruppo potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti. Detta violazione, potrà, altresì, essere segnalata nel contesto della relazione degli amministratori al bilancio di esercizio dell'anno in cui essa si è verificata o in cui PIT ne ha avuto notizia.

#### **ART. 9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI**

9.1 Ai sensi della normativa vigente *pro-tempore* in materia di trattamento dei dati personali, la sottoscrizione del Modulo di Accettazione allegato al presente Codice comporta la prestazione irrevocabile del proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del Codice, anche qualora effettuato tramite soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa emanata in materia da Consob.

**ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

10.1 Le presenti regole potranno essere oggetto di aggiornamento ed integrazione anche in funzione delle esperienze che potranno derivare dalla loro concreta applicazione

**ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

11.1 Il presente Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 maggio 2006, entra in vigore a decorrere dal giorno 15 maggio 2006.

Allegati:

- A) Dichiarazione di accettazione e di consenso al trattamento dei dati.
- B) Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152 *octies*, comma 7 del Regolamento Emittenti.

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Io sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in....., nella mia qualità di ....., attestando di aver ricevuto, letto e compreso il codice di comportamento *Internal Dealing* di Partecipazioni Italiane S.p.A. (il “Codice”) e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso,

accertato di essere titolare dei requisiti per la qualificazione quale “Soggetto Rilevante” ai sensi dell’art. 2 del Codice;

### **DICHIARO**

- di accettare il Codice e di impegnarmi ad adempiere tempestivamente ai suoi obblighi, attenendomi scrupolosamente alle disposizioni in esso indicate, ivi compreso l’obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 2.4 del Codice, di informare le Persone a me strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 7 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);
- di aver preso atto dell’informativa resa da codesta società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione;
- ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente nonché nelle segnalazioni che codesta società potrà effettuare in modo cartaceo ed elettronico per l’ottemperanza agli obblighi informativi rilevanti ai sensi dell’art. 114, comma 7 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

(data) .....

(firma)

## ALLEGATO 6<sup>(\*)</sup>

### **Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:
  - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
  - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
  - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.
2. Le comunicazioni indicate alla lettera a) sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni indicate alla lettera b) sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera c) sono effettuate e tramite l'invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

<sup>(\*)</sup> Allegato inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

**ALLEGATO 6**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7**

|   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|------|------------------------|--|--------------------|---------|--|
| <b>1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE</b>   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| <b>1.1 DATI ANAGRAFICI</b>  |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| SE PERSONA FISICA   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| COGNOME   |  |                                   |  |  | NOME |                        |  |                    | SESSO * |  |
| CODICE FISCALE *  |  | DATA DI NASCITA *<br>(gg/mm/aaaa) |  | COMUNE DI NASCITA *                    |      | PROVINCIA DI NASCITA * |  | STATO DI NASCITA * |         |  |
| DOMICILIO PER LA CARICA *   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| RAGIONE SOCIALE   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| CODICE FISCALE *  |  | FORMA GIURIDICA*                  |  | DATA DI COSTITUZIONE<br>(gg/mm/aaaa) * |      |                        |  |                    |         |  |
| SEDE LEGALE *   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| <b>1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO</b>   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    | S/N     |  |
| C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    | S/N     |  |
| C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO  |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    | S/N     |  |
| C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    | S/N     |  |
| <b>2. EMITTENTE QUOTATO</b>   |  |                                   |  |  |      |                        |  |                    |         |  |
| RAGIONE SOCIALE   |  |                                   |  |  |      |                        |  | CODICE FISCALE *   |         |  |

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

| 3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI  |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|-----|
| 3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI   |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
| PERSONA RILEVANTE  |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    | S/N |
| PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE ) |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    | S/N |
| PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE                              |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    | S/N |
| 3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>   |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
| SE PERSONA FISICA  |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
| COGNOME  |  |                                  |  | NOME                |  |                                     |  | SESSO*             |     |
| CODICE FISCALE *   |  | DATA DI NASCITA*<br>(gg/mm/aaaa) |  | COMUNE DI NASCITA * |  | PROVINCIA DI NASCITA *              |  | STATO DI NASCITA * |     |
| RESIDENZA ANAGRAFICA   |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
| SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST   |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
| RAGIONE SOCIALE  |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |
| CODICE FISCALE *   |  | FORMA GIURIDICA*                 |  |                     |  | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * |  |                    |     |
| SEDE LEGALE *  |  |                                  |  |                     |  |                                     |  |                    |     |

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

| 4. OPERAZIONI   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|---|------------------------------|--|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|--|---------------------|--|---------------|------|
| SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE                    |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
| DATA  | TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup> | CODICE ISIN <sup>3</sup>                       | DENOMINAZIONE TITOLO      | TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sup>4</sup> | QUANTITÀ                    | PREZZO (in €) <sup>5</sup> | CONTROVALORE (in €)         | MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE <sup>6</sup> | NOTE                                    |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
| TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)  |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
| SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152- <i>sexies</i> , comma 1, lett. b) |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
| DATA  | TIPO OPERAZIONE <sup>1</sup> | TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sup>4</sup> | TIPO FACOLTÀ <sup>4</sup> | STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO         |                             | AZIONE SOTTOSTANTE         |                             |  | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO |                     |                       | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) |                     |  | DATA SCADENZA | NOTE |
|   |                              |  |                           | COD. ISIN <sup>10</sup>                 | DENOMINAZIONE <sup>11</sup> | COD. ISIN                  | DENOMINAZIONE <sup>12</sup> | QUANTITÀ                               | PREZZO (in €) <sup>5</sup>              | CONTROVALORE (in €) | QUANTITÀ DEL SOTTOST. | PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)              | CONTROVALORE (in €) |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
|   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
| TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)   |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |
| TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)  |                              |  |                           |   |                             |                            |                             |  |   |                     |                       |  |                     |  |               |      |

NOTE

- <sup>1</sup> Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- <sup>2</sup> Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione  
X = scambio
- <sup>3</sup> Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>4</sup> Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati  
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- <sup>5</sup> Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- <sup>6</sup> Indicare l'origine dell'operazione:  
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*  
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)  
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- <sup>7</sup> Indicare la tipologia di operazione:  
A = acquisto  
V = vendita  
S = sottoscrizione
- <sup>8</sup> Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W = warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD = securitised derivative  
OPZ = opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- <sup>9</sup> Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE = call European style  
PE = put European style  
CA = call American style  
PA = put American style  
AL = altro (dettagliare in nota)
- <sup>10</sup> Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- <sup>11</sup> Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- <sup>12</sup> Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)